

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 14 settembre 2010, ric. n. 37186/03, Florea c. Romania

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Il ricorrente, malato di epatite cronica e ipertensione arteriosa, lamenta di aver dovuto trascorrere un periodo di detenzione di tre anni (dal 2002 al 2005) in carceri sovraffollate in cui il 90% dei detenuti erano fumatori. Anche nei periodi trascorsi in ospedale a causa delle sue patologie, Florea ha sempre condiviso la sua stanza con fumatori, nonostante l'avvertimento del suo medico di evitare il fumo.

La Romania si è difesa a Strasburgo opponendo al ricorso il sistematico sovraffollamento delle carceri rumene, con oggettiva difficoltà di gestire i detenuti e di separare fumatori e non fumatori.

La Corte europea ha condannato comunque il Governo rumeno sulla base di una legge del 2002 che vieta di fumare negli ospedali, e sulla base di una serie di sentenze dei tribunali rumeni che hanno stabilito l'obbligo di mantenere separati i detenuti fumatori da quelli non fumatori.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 14 settembre 2010, ric. n. 2668/07, Dink c. Turchia

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'art. 2 della Cedu

I ricorrenti sono i familiari del giornalista Firat Dink, assassinato nel 2007. Tra il 2003 e il 2004 Dink aveva pubblicato nella rivista turco-armena Agos una serie di articoli nei quali parlava dell'ossessione del popolo armeno per il riconoscimento del loro status di vittime di genocidio, che rimane una ferita aperta davanti all'indifferenza del popolo turco. In un articolo in particolare Dink aveva definito il sangue armeno "avvelenato" da quello turco, in realtà riferendosi al veleno dovuto all'ossessione armena e non al popolo turco. Questa espressione aveva suscitato le reazioni delle autorità turche per aver denigrato l'identità turca (Turkishness); Dink venne condannato e divenne un bersaglio dei nazionalisti turchi.

Nel 2007 Dink venne ucciso con tre colpi alla testa. Il procedimento penale a carico del colpevole è ancora in corso.

La polizia era stata informata dell'imminente omicidio di Dink, ma non sono stati presi provvedimenti per evitare l'uccisione del giornalista. La Corte europea condanna la Turchia per non aver protetto la vita di Dink dinanzi ad un reale ed imminente rischio-confermato da informazioni precise-per la vita del giornalista. Il governo turco viene condannato anche per la mancanza di una indagine effettiva volta a punire la negligenza nella gestione delle informazioni relative ai rischi che Dink stava correndo.

In merito alla libertà di espressione, la Corte specifica che la tutela del diritto comporta un obbligo positivo dello Stato di attivarsi per garantire la libertà di espressione contro ogni tipo di attacco, compresi quelli di privati individui. Questo obbligo non è stato adempiuto dalla Turchia, che viene condannata anche per la violazione dell'art. 10 della Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 28 settembre 2010, ric. n. 370606/06, J. M c. Regno Unito

Violazione dell'art. 14 della Cedu in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

(disparità di trattamento basata sull'orientamento sessuale in relazione a norme che disciplinano il mantenimento dei figli minori)

La ricorrente è la madre divorziata di due minori affidati al padre. Pur avendo avviato una stabile relazione con un'altra donna le era stata rifiutata la riduzione dell'importo degli alimenti per i figli minori prevista dalla legge nel caso in cui il genitore non affidatario intraprenda una nuova relazione stabile o un nuovo matrimonio.

La Corte osserva che la *ratio* della norma è quella di non gravare il genitore non affidatario di un onere finanziario eccessivo: ritiene dunque violato l'art. 1 del protocollo 1 (nella cui nozione di "contributi" vanno fatti rientrare gli assegni di mantenimento dei figli) e il divieto di non discriminazione. Infatti non ravvisa alcun motivo che giustifichi il fatto che le spese sostenute dalla ricorrente siano state valutate diversamente da come lo sarebbero state se avesse intrapreso una nuova relazione con un uomo. La Corte conferma che una tale differenza di trattamento non rientra nel margine di discrezionalità degli Stati.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 30 settembre 2010, ric. n. 20799/06, Kerimova c. Azerbaijan

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

La Corte, pur ammettendo che è riconosciuto agli Stati membri un ampio margine di apprezzamento nel determinare le condizioni di eleggibilità, precisa che la necessità che il diritto sancito dall'art. 3 del protocollo n. 1 della Cedu sia effettivamente garantito implica che le procedure elettorali siano dotate di idonee garanzie che prevengano decisioni arbitrarie. Partendo da questa premessa, la Corte dichiara che l'annullamento delle elezioni al Parlamento dell'Azerbaijan, dovuto a irregolarità commesse in alcuni collegi durante le procedure di spoglio, al fine di favorire i candidati avversari della ricorrente, è innanzitutto infondato perché non correttamente motivato nella parte in cui si sostiene che non è possibile ricostruire la reale volontà elettorale. La decisione, inoltre, è illegittima e arbitraria perché nel merito non si è tenuto conto della circostanza che, a prescindere dalle irregolarità, lo scarto di voti ottenuti dalla ricorrente vincitrice e gli altri candidati che si volevano favorire è stato tale da consentire di concludere che la maggioranza degli elettori abbia espresso la propria preferenza nei confronti della prima. La Corte aggiunge che il fatto che non sia stata accolta la richiesta di procedere ad un riconteggio, una volta accertate le irregolarità, costituisce sintomo dell'arbitrarietà della decisione.

(a cura di Annalisa Stefani)

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 7 ottobre 2010, ric. n. 30078/06, Konstantin Markin c. Russia

Violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte condanna la Russia per la violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 della Cedu (divieto di discriminazione in combinato con diritto al rispetto della vita privata e familiare) in relazione ad una legislazione che non consente al ricorrente, militare di carriera, di usufruire del congedo di paternità previsto per la cura del figlio minore quando la madre non ne usufruisce. La Corte respinge gli argomenti sostenuti dalla Corte costituzionale russa secondo la quale la disparità di trattamento tra il personale militare maschile e femminile sarebbe stata giustificata dal diverso e più importante ruolo della madre nella prima infanzia del bambino; respinge altresì l'argomento per cui la concessione del congedo di paternità su larga scala ai militari avrebbe avuto effetti negativi

sull'organizzazione delle forze armate, trattandosi di considerazioni non suffragate da studi empirici.

Nell'ultimo decennio, inoltre si è affermato un standard condiviso dall'assoluta maggioranza degli Stati del Consiglio d'Europa che prevede la legittimazione al congedo parentale in favore di entrambi i genitori.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 9 ottobre 2010, ric. n. 22746/03, Olmez e altri c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita)

Il ricorso riguarda un pastore turco ucciso da gendarmi mentre portava il bestiame al pascolo in una zona militare al confine tra Turchia e Iraq, durante la guerra, nel 2003. Secondo la versione ufficiale dei fatti, il pastore era stato scambiato per un contrabbandiere, e alla richiesta di fermarsi aveva iniziato a correre, provocando la risposta armata dei gendarmi, che sparando numerosi colpi lo avevano colpito e ucciso.

Nessun bene di contrabbando fu trovato in possesso della vittima. La Corte europea riconosce la buona fede dei militari, che di fronte alla fuga del pastore lo hanno scambiato per un contrabbandiere. Ma la Turchia viene condannata per aver approvato una legge che di fatto non ha rispettato l'obbligo di proteggere la vita delle persone, e in particolare di Haci Olmez. La legge in questione, in vigore dal 1918, permette ai militari nelle zone di sicurezza, di aprire il fuoco sulle persone sulla base delle "specifiche circostanze date dalla situazione", senza alcun criterio specifico. La legge è stata modificata solo dopo la morte di Olmez.

Pertanto la Turchia viene condannata per la violazione dell'art.2 della Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 14 ottobre 2010, ricc. nn. 23759/03 e 37943/06, Shchokin c. Ucraina](#)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

Con tale sentenza la Corte decide un caso riguardante la materia fiscale. Le autorità ucraine avevano richiesto al ricorrente il pagamento di alcune somme a titolo di correzione delle imposte versate sulla base della dichiarazione dei redditi; tali somme erano state determinate in applicazione di Istruzioni ministeriali in materia di imposte. Il ricorrente lamenta il contrasto fra tali Istruzioni e la legislazione fiscale, deducendo, per conseguenza, la correttezza della propria dichiarazione dei redditi e la non spettanza delle somme richieste.

La Corte, sul presupposto che l'incremento delle somme spettanti a titolo di imposte costituisca un'interferenza nel possesso, ribadisce che tale interferenza può bensì aversi alle condizioni previste dalla legge, purché questa sia dotata, dal punto di vista qualitativo, dei caratteri di accessibilità, precisione e prevedibilità.

La Corte rileva, quindi, da un lato, che le Istruzioni ministeriali non possono configgere con la legge del Parlamento, dall'altro che la concreta situazione normativa vede la contemporanea vigenza di norme fra loro incompatibili. Da ciò la mancanza di chiarezza e precisione della legislazione nazionale che si risolve, da un lato, nella coesistenza di più interpretazioni possibili della medesima normativa, dall'altro, nell'attribuzione alle autorità nazionali di una larga discrezionalità applicativa. Nel caso concreto, per conseguenza, si è determinata ad opera della autorità nazionali la prevalenza dell'interpretazione meno favorevole per il ricorrente, da cui la violazione dell'art. 1 del Prot. 1 della Cedu.

(a cura di Riccardo Artaria)

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 4 novembre 2010, ric. n. 34588/07, Darraj c. Francia

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Il ricorrente è un giovane francese che all'epoca dei fatti aveva 16 anni. Darraj fu portato in una stazione di polizia per un controllo di identità poiché era stato trovato sprovvisto di documenti. A seguito del controllo il ricorrente fu portato in ospedale dove i medici riscontrarono contusioni alla schiena, ai polsi e al capo, oltre che la frattura di un testicolo. Gli agenti di polizia interrogati sull'accaduto affermarono che il giovane aveva reagito in modo molto violento al loro tentativo di accertare la sua identità e che le lesioni erano dovute ad alcune manovre rese necessarie per immobilizzarlo. Sebbene le autorità francesi siano intervenute per punire i colpevoli, al Corte europea condanna ugualmente la Francia per la violazione dell'art. 3 della Cedu. Infatti la condanna inflitta agli agenti di polizia è certamente inadeguata, e talmente esigua da non garantire alcun effetto deterrente. Pur riconoscendo che spetta agli Stati la scelta delle misure atte a punire i colpevoli, la Corte non può esimersi dall'intervenire in casi di manifesta sproporzione tra la gravità della violazione e la punizione inflitta dall'autorità nazionale.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 23 novembre 2010, ric. nn. 60041/08 e 60054/08, Greens e M.T. c. Regno Unito

Violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

Non violazione dell'art. 13 della Cedu

La Corte, richiamando la precedente causa *Hirst c. Regno Unito*, dichiara che la legge elettorale inglese, nella parte in cui esclude indiscriminatamente tutti i detenuti dall'esercizio del loro diritto di voto, senza distinzioni basate sulla durata dell'esecuzione della pena, sulla gravità del reato o sul tipo di pena da scontare, viola l'art. 3 del protocollo n. 1 della Cedu. Secondo i giudici, infatti, una tale restrizione generale, automatica e indiscriminata di un fondamentale diritto garantito dalla Convenzione eccede i limiti del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri in questa materia.

(a cura di Annalisa Stefani)

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 9 dicembre 2010, ric. n. 7798/08, Savez Crkava "Rijec Zivota" e altri c. Croazia

Violazione dell'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 9 della Cedu (libertà religiosa)

Mancata necessità di esaminare la censura in riferimento all'art. 1 Protocollo 12 (divieto di discriminazione nel riconoscimento dei diritti garantiti dalla legge)

La Corte, pur ammettendo che l'art. 9, primo comma, della Cedu non impone agli Stati membri l'obbligo di riconoscere effetti civili a tutti i matrimoni religiosi, rientrando nel loro margine di apprezzamento stabilire i criteri in base ai quali concludere intese con ciascuna confessione religiosa, afferma che nel caso di specie il diniego opposto dal governo croato di addivenire ad un'intesa con alcune confessioni è stato il risultato di uno scorretto e diseguale accertamento della sussistenza dei requisiti necessari a tal fine. La pronuncia si segnala perché con essa la Corte coglie l'occasione di delineare i rispettivi ambiti di applicazione dell'art. 14 Cedu e dell'art. 1 del protocollo 12. Se il primo proibisce trattamenti discriminatori nel godimento dei diritti e delle

libertà riconosciuti dalla Convenzione, il secondo presenta un ambito di applicazione maggiore, estendendo tale protezione a qualsiasi diritto riconosciuto dalla legge. La Corte precisa i limiti di applicabilità dell'art. 1 protocollo 12 riferendosi ai lavori preparatori, nei quali si è chiarito che la protezione garantita dalla norma concerne quattro categorie di ipotesi. In particolare l'art. 1 Protocollo n. 12 garantisce all'individuo di non essere discriminato nel godimento di qualsiasi diritto che sia: a) specificamente riconosciuto dalla legge nazionale; b) discendente da una inequivoca obbligazione incombente sulla pubblica autorità in base alla legge nazionale; c) pregiudicato dalla pubblica autorità nell'esercizio di un suo potere discrezionale (ad esempio il diritto a ottenere dei sussidi); d) pregiudicato da qualsiasi altro atto o omissione della pubblica autorità. I giudici, pur ritenendo che la doglianza delle confessioni religiose ricorrenti abbia ad oggetto un diritto specificamente garantito dalla legge nazionale, che, in quanto tale, rientra nella prima delle categorie su delineate, ha ritenuto che la questione fosse assorbita dall'accertamento della violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 9 della Cedu.

(a cura di Annalisa Stefani)

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez. 2-16 dicembre 2010, ricc. nn. 27065/05 e 11528/07, Abuyeva e altri c. Russia

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti e diritto ad una investigazione effettiva)

Violazione dell'art. 5 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'art. 2 della Cedu.

Il ricorso riguarda la sparizione ed uccisione di cittadini ceceni ad opera delle forze militari russe.

La Corte condanna la Russia per non avere rispettato l'obbligo di proteggere la vita delle vittime e dei loro familiari, e per non aver svolto attraverso le autorità statali indagini adeguate ed effettive per individuare i responsabili delle sparizioni.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 14 dicembre 2010, ricc. nn. 4517/04, 4527/04, 4985/04, 4999/04, 5115/04, 5333/04, 5340/04, 5343/04, 6434/04, 10467/04 e 43956/04, Kılıçgedik ed altri c. Turchia

Violazione dell'art. 3 del protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni).

La Corte riconosce una violazione del diritto ad essere eletti dei ricorrenti, membri di un partito disciolto a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale turca che ne aveva ravvisato il carattere eversivo. Secondo i giudici l'imposizione di un divieto di svolgere attività politica era da considerarsi illegittimo e sproporzionato, essendo troppo ampio e non sorretto da congrua motivazione circa la pericolosità sociale dei singoli ricorrenti.

(a cura di Annalisa Stefani)

